



**MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGSL. 231/2001 SULLA
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
- PARTE SPECIALE -**

INDICE

PARTE SPECIALE

Capo I	3
PROCEDURE DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE DEI REATI	3
1. <i>Ripartizione dei reati presupposto in ragione delle classi di rischio</i>	3
2. <i>Procedure generali di prevenzione</i>	4
3. <i>Procedure per la prevenzione dei reati di cui dall'art. 24 D.lgs. 231/2001</i>	5
4. <i>Procedure per la prevenzione dei reati di cui dall'art.24 bis D.lgs.231/2001</i>	8
5. <i>Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 24 ter D.lgs. 231/2001</i>	15
6. <i>Procedure per la prevenzione dei reati di cui dall'art. 25 D.lgs. 231/2001</i>	23
7. <i>Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art.25bis e 25bis 1 D.lgs. 231/2001</i>	34
8. <i>Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 ter D.lgs. 231/2001</i>	38
9. <i>Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art.25 quater D.lgs. 231/2001</i>	51
10. <i>Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art.25 quater.1 D.lgs. 231/2001</i>	52
11. <i>Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001</i>	53
12. <i>Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 sexies D.lgs. 231/2001 e illeciti amministrativi previsti dall'art.187 bis e ter t.u.f. in relazione a quanto disposto dall'art. 187 quinquies t.u.f.</i> 54	
13. <i>Procedure per la prevenzione dei reati di cui dall'art. 25 septies D.lgs. 231/2001</i>	55
15. <i>Procedure per la prevenzione dei reati di cui dall'art. 25 octies D.lgs. 231/2001</i>	64
16. <i>Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 novies D.Lgs.231/2001</i>	72
17. <i>Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 10 della l. n. 146 del 2006</i>	73
18. <i>Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 decies del D.Lgs.231/2001</i>	74
19. <i>Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs.231/2001</i>	75
20. <i>Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 duodecies del D.Lgs.231/2001</i>	81
21. <i>Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 terdecies.</i>	82
22. <i>Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies.</i>	83
23. <i>Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e art. 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"</i>	84

Capo I

PROCEDURE DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE DEI REATI

1. Ripartizione dei reati presupposto in ragione delle classi di rischio

Il laboratorio ha condotto una approfondita analisi dei processi, al fine di individuare le attività da considerare a rischio, di stabilire la classe di rischio (bassa, media, alta) e di definire misure organizzative e gestionali in grado di prevenire la commissione dei reati. L'analisi è stata parametrata alla frequenza statistica di verificabilità del reato all'interno della struttura sanitaria e alla connessione con gli specifici profili organizzativi e gestionali del laboratorio.

Si rimanda in proposito ai contenuti del documento *"Analisi del rischio di commissione reati di cui al d.lgs. 231/2001"*, allegato al presente documento.

Oltre al rischio-reato in astratto, così individuato, si è provveduto a valutare il rischio effettivo, verificando preliminarmente l'idoneità delle procedure già esistenti e la eventuale necessità di modifiche/integrazioni per una più efficace attività di prevenzione. Le procedure ritenute idonee alla prevenzione dei reati-presupposto, si distinguono in procedure generali di prevenzione dei reati, concernenti regole e principi di carattere generale da rispettare nello svolgimento dell'attività di propria competenza, e procedure speciali, dettagliatamente codificate in relazione alle singole aree a rischio reati.

Le procedure speciali sono state predisposte a seguito della mappatura delle "attività a rischio" oggetto del sistema organizzativo e gestionale del laboratorio; in particolare, tali procedure hanno il fine di prevenire le seguenti tipologie di reati-presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (art. 24)
- Trattamento illecito di dati (art. 24bis)
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art.25)
- Falsità in monete, in carte pubbliche di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1);
- Reati societari (art. 25 ter);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1);
- Delitti contro la personalità individuale (art 25 quinquies);
- Abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto);

- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25 octies);
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
- Reati ambientali (art. 25 undecies)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).

A seguito della mappatura delle aree a rischio-reato effettuata, al momento non si ritiene necessario adottare procedure comportamentali per la prevenzione delle altre tipologie di reati-presupposto previste dal d.lgs. 231/2001, in quanto si ritiene che si tratti di un rischio puramente astratto; si elencano di seguito tali reati presupposto:

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del Decreto);
- Contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto).

2. Procedure generali di prevenzione

Le operazioni concernenti attività a *rischio-reati* devono essere registrate documentalmente e verificabili con immediatezza. Ogni documento afferente alla gestione amministrativa o sanitaria deve essere redatto in conformità alla normativa vigente e sottoscritto da chi lo ha formato.

È vietato formare dolosamente in modo falso o artefatto documenti amministrativi, sanitari o societari.

Nell'ambito dell'attività del laboratorio, la richiesta e l'ottenimento di un provvedimento amministrativo, nonché lo svolgimento delle procedure necessarie al conseguimento di contributi, finanziamenti pubblici, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo devono essere conformi alla legge ed alla normativa di settore.

È vietato non registrare documentalmente la movimentazione di denaro e fondi della società.

Nei rapporti con i rappresentanti dell'Assessorato Regionale alla Sanità, della Azienda Sanitaria Provinciale ovvero di qualsiasi altro ente pubblico o pubblica amministrazione, anche delle Comunità europee, è fatto divieto a chiunque operi in nome e per conto del laboratorio, di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno.

Il Presidente ed il Direttore Sanitario sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza in tutte le ipotesi in cui l'attività dell'uno possa riguardare la competenza dell'altro. La stessa regola vale per tutti coloro che partecipano a fasi diverse di una medesima

procedura amministrativa o sanitaria. Con riferimento alle procedure di cui sopra il Presidente ed il Direttore Sanitario si adoperano affinché sia sempre immediatamente possibile individuare il soggetto responsabile della singola fase della procedura.

Il personale deputato ad entrare in contatto con gli assistiti ed il pubblico deve indossare apposito cartellino di identificazione riportante fotografia, nome, cognome e ruolo ricoperto all'interno della struttura. Ogni attività deve essere autorizzata specificamente o in via generale da chi ne abbia il potere.

Il Legale Rappresentante del laboratorio nonché tutti i responsabili di un determinato settore, in ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, possono adottare un sistema di deleghe di poteri e funzioni. La delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
- f) che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità.

Gli incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze aziendali e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito.

I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale.

I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

3. Procedure per la prevenzione dei reati di cui dall'art. 24 D.lgs. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico.

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero

mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Per la commissione del reato si richiede che le somme ricevute a titolo di contributo, finanziamento o sovvenzione non siano dovute, in quanto manchino gli estremi per poter aspirare o pretendere di ottenerle e quindi manchi la giustificazione di un pubblico interesse.

Soggetto attivo può essere "chiunque"; si tratta, pertanto, di un reato che può essere commesso da tutti.

Per quanto riguarda la condotta incriminata, la norma sanziona l'indebito conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni, mediante due modalità tipiche, l'una commissiva, l'altra omissiva.

La prima consiste nell'utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Va evidenziato che, rispetto al documento, la falsità può assumere due forme: la falsità materiale, qualora il documento sia contraffatto, cioè provenga da un soggetto diverso da quello apparente, o alterato, ossia modificato dopo la sua definitiva formazione; la falsità ideologica, ove il documento non sia veridico, contenendo attestazioni non conformi al vero.

La seconda modalità di condotta si configura qualora l'agente ometta informazioni dovute, cioè quelle che egli è tenuto a fornire conformemente alle norme procedurali che disciplinano l'erogazione del contributo.

L'oggetto materiale è costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.

L'elemento soggettivo (dolo generico) è integrato dalla rappresentazione e volontà di conseguire le erogazioni mediante le due modalità tipiche descritte.

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali e relativi staff;
- Direzione Generale;
- Direzione Sanitaria
- Direttore Sanitario;
- Gestione dei Rapporti con la ASP;
- Direzione Amministrativa
- Direttore Amministrativo;
- Ufficio Acquisti;
- Contabilità/Bilancio;
- Gestione del Personale;
- Responsabile della Qualità

- Gestione attività per accreditamento;
- Formazione;
- Ufficio Tecnico.

Strumenti per rilevare e prevenire la sua commissione indicati da LA.RI.T. a.r.l. sono:

- tracciabilità dei rapporti con i soggetti pubblici;
- *report* inviati ad adeguato livello gerarchico;
- limitazione dei soggetti, interni ed esterni, in contatto con Pubbliche Amministrazioni e/o doppie firme;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche in via mediata, con Pubbliche Amministrazioni;
- divieto di contatti con le Pubbliche Amministrazioni non specificatamente motivati;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;
- verifica dell'effettivo espletamento delle prestazioni contabilizzate e, in caso di superamento di soglie determinate, autorizzazioni e doppie firme;
- segregazione dei compiti tra i soggetti/funzioni coinvolti;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione;
- tracciabilità della documentazione;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Codice Etico;
- Procedure aziendali.

Attività a rischio

- A) FATTURAZIONE
- B) ISTRUZIONE E GESTIONE DELLE PRATICHE DI FINANZIAMENTO
- C) EROGAZIONE DI *BENEFITS* O ALTRI INCENTIVI
- D) REDAZIONE DELLE CARTELLE CLINICHE
- E) ACCESSO ALLA RETE INFORMATICA AZIENDALE

A) FATTURAZIONE

È vietato emettere fatture per prestazioni non realmente erogate, duplicare la fatturazione per una stessa prestazione, ovvero fatturare utilizzando una impropria codifica (ICD-9-CM) delle prestazioni erogate e delle diagnosi.

È vietato, altresì, non emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili.

B) ISTRUZIONE E GESTIONE DELLE PRATICHE DI FINANZIAMENTO

In materia di finanziamenti pubblici richiesti dal laboratorio, chiunque presti la propria opera all'interno di essa deve agire nel rispetto della normativa vigente e, nei limiti delle

proprie competenze, adoperarsi affinché tale obbligo sia rispettato.

Il CdA individua almeno un soggetto deputato all'istruzione della pratica di finanziamento ed un altro addetto al riesame della stessa prima che la medesima venga presentata al CdA quale organo deputato al riesame finale e alla formale sottoscrizione. In particolare, coloro i quali risultano preposti all'istruzione della pratica di finanziamento devono osservare l'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.

Il CdA deve destinare le somme erogate a titolo di finanziamento pubblico agli scopi per i quali furono ottenute. Il riscontro di qualsivoglia irregolarità nella procedura di erogazione o gestione di finanziamenti pubblici obbliga coloro i quali svolgono attività ad essa connesse a fornirne segnalazione all'Organismo di vigilanza.

C) EROGAZIONE DI BENEFITS O ALTRI INCENTIVI

Al di fuori di quanto stabilito dall'accordo collettivo nazionale fra A.I.O.P., non è consentito al CdA e agli organi di direzione del laboratorio, salvi i casi di approvazione preventiva e per iscritto da parte dell'OdV, promettere o erogare partecipazioni al fatturato, *benefits* o altri analoghi incentivi, parametrati al futuro conseguimento di risultati finanziari, il cui ottenimento nell'esercizio appaia straordinariamente difficile.

Con specifico riferimento al personale addetto alla fatturazione, non si può prevedere che il relativo stipendio contempli *ad personam*, in qualsiasi forma, incentivi commisurati al risultato finanziario dell'impresa.

D) REDAZIONE DOCUMENTAZIONE SANITARIA

I soggetti che all'interno del laboratorio sono preposti alla redazione della documentazione sanitaria sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati. Il Direttore Sanitario è tenuto al controllo della completezza della documentazione sanitaria e delle schede di dimissione dei pazienti. A tal fine può avvalersi dell'ausilio di personale addestrato che presti la propria opera all'interno della struttura e che venga a ciò formalmente delegato.

Le responsabilità e le modalità di esecuzione delle attività di registrazione e di controllo sulle cartelle cliniche sono disciplinate in dettaglio nella procedura di sistema *Erogazione del servizio*.

E) ACCESSO ALLA RETE INFORMATICA

Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite un user *ID* e una *password* personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi, salvo che all'OdV per lo svolgimento dei suoi compiti. È vietato utilizzare l'user *ID* o la *password* di altro operatore.

4. Procedure per la prevenzione dei reati di cui dall'art.24 bis D.lgs.231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

I destinatari della presente parte speciale sono tutti gli amministratori, i componenti degli organi sociali, i dirigenti ed i dipendenti (di seguito definiti "Esponenti Aziendali") di LA.RI.T. a.r.l. nonché i Collaboratori e i Partner, più in generale tutti i soggetti che intrattengono rapporti di qualsiasi tipo con la Società.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto e nel rispetto dei principi generali di comportamento.

Reati contemplati sono:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

La norma offre una tutela ampia che si traduce nello *ius excludendi alios*, quale che sia il contenuto dei dati, da parte del titolare del sistema. Non è necessario che si realizzi un' espressa contrapposizione di volontà ma sarà sufficiente un inserimento clandestino o compiuto con l'inganno da cui dedurre, salvo la prova del contrario, il dissenso del *dominus*. Dissenso che potrà ricavarsi facilmente da qualunque atto o fatto incompatibile con l'accesso altrui, d'altronde di norma impedito dalla stessa predisposizione di chiavi di ingresso o altri mezzi di protezione.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno,

abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*".

Riguarda ogni comportamento di ingerenza non consentita per superare le misure di sicurezza che per il solo fatto di essere predisposte dimostrano la volontà contraria del titolare del diritto di esclusione. È da notare come la fattispecie richieda per la sua integrazione il dolo specifico di profitto, alternativo a quello di danno, da intendersi però come profitto anche non patrimoniale.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329."

Il reato si configura quando un soggetto diffonde non solo *software*, ma anche *hardware*, comprendendo tutte quelle apparecchiature e dispositivi il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare un sistema informatico, ovvero ad alterarne il funzionamento. A ciò si aggiungono le condotte prodromiche del "procurarsi, produrre e riprodurre". La fattispecie è costruita come reato di mera condotta sicché per la punibilità non è necessaria la produzione del danno.

- Intercettazione, l'impedimento o l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente

pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*”.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio”.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi

informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

“Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

- Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

In tale ambito particolare importanza riveste la definizione giuridica assegnata al documento informatico. Esso è, secondo la definizione data dall'articolo 1 lett. p) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, il c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale, “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

Le ipotesi di falso che acquistano rilevanza, alla luce dell'art. 491 *bis*, quali reati presupposto per la responsabilità dell'ente sono:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti;
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;

- Falsità materiale commessa dal privato;
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
- Falsità in registri e notificazioni;
- Falsità in scrittura privata;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico:
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali;
- Uso di atto falso;
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri;
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Strumenti per rilevare e prevenire la sua commissione indicati da LA.RI.T. a.r.l. sono:

- *report* inviati ad adeguato livello gerarchico;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche in via mediata, con Pubbliche Amministrazioni;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione;
- tracciabilità della documentazione;
- adeguati flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza;
- Codice Etico;
- Procedure aziendali.

Attività a rischio:

- A) GESTIONE DATABASE
- B) FATTURAZIONE
- C) GESTIONE DOCUMENTAZIONE SANITARIA
- D) RILASCIO CERTIFICATI E NOTIFICAZIONI

A) GESTIONE DATABASE

La Direzione del laboratorio verifica, tramite idonea documentazione, l'identità dei soggetti ai quali consente l'accesso ai propri *database* e la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso.

La Direzione Amministrativa custodisce copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse. L'autorizzazione all'accesso viene revocata contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale

Il Responsabile per i Sistemi Informativi del laboratorio, in collaborazione con la *software house* esterna, verifica all'atto dell'installazione, e successivamente tramite cicliche rivalutazioni, l'impossibilità da parte degli operatori di accedere ai dati archiviati per distruggerli, deteriorarli, cancellarli, sopprimerli o alterarli sotto ogni forma, in tutto o in parte.

È fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne formalmente l'integrazione, la cancellazione, o la rettifica che dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione.

Per nessuna ragione il laboratorio consentirà che uno degli operatori di sistema abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche.

Le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività relative all'utilizzo ed al controllo del sistema informativo aziendale sono esplicitate in dettaglio nella procedura del sistema "*Gestione del sistema informativo*".

È fatto divieto a tutto il personale dipendente, agli amministratori, e al personale medico e para-medico con contratto libero-professionale di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico del laboratorio al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

B) FATTURAZIONE

Il laboratorio ha installato, in conformità alla normativa vigente, il *software* di terze parti che partecipano al processo formativo del dato utilizzato per la rendicontazione delle attività svolte e loro successiva fatturazione e per l'analisi dei flussi informativi.

La Direzione Amministrativa del laboratorio si impegna ad effettuare un costante monitoraggio sulla corrispondenza tra i settaggi dei suddetti programmi e le disposizioni in materia. È fatto divieto ad ogni operatore di modificare contenuti e settaggi dei suddetti

programmi, se non in ottemperanza di idonee disposizioni da parte dell'ente pubblico di riferimento ed esclusivamente per la parte che il programmatore del *software* avrà lasciato alla configurazione ad opera dell'utente finale.

È fatto altresì espresso divieto agli operatori di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei al superamento delle misure di sicurezza poste a protezione dei *software*.

C) GESTIONE CARTELLE CLINICHE

È fatto obbligo al Direttore Sanitario di esaminare periodicamente un campione significativo di cartelle contenenti la documentazione sanitaria di pazienti, verificando la congruenza e la completezza dei dati ivi riportati rispetto a quelli contenuti in referti, schede di accettazione e di dimissione.

Il CdA cura che sia effettuata periodicamente una verifica sulla piena corrispondenza di quanto riportato nelle copie di cartella clinica rilasciate dal Direttore Sanitario con quanto contenuto nei *database* aziendali.

D) RILASCIO CERTIFICATI E NOTIFICAZIONI

Il laboratorio verifica l'impossibilità da parte dei suoi operatori di modificare le informazioni oggetto di certificazione tramite un'opportuna organizzazione di profili operatore e regole di sistema, che garantiscano l'impossibilità di alterare il dato inserito da altri ed anche dallo stesso operatore.

Nel caso in cui venga richiesto alla Società, da parte della Questura, del Comune, o di altro ente, di trasmettere notifica contenente copia delle registrazioni effettuate sui supporti informatici relativamente alla attività svolta nel laboratorio, l'operatore incaricato di elaborare e trasmettere le suddette registrazioni ha l'obbligo di certificare agli amministratori la corrispondenza al vero di quanto contenuto nella notifica.

5. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 24 ter D.lgs. 231/2001

Associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il legislatore ha introdotto, nel novero dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, i seguenti illeciti:

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 - *bis* c.p.);

- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 - *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p).

In generale si può osservare come le norme richiamate dall'art. 24 *ter* siano accomunate dall'essere tutte evidente espressione di criminalità organizzata, fenomeno che provoca un elevato allarme sociale nella collettività a causa della maggiore potenzialità delinquenziale delle organizzazioni rispetto al singolo autore del reato, ovvero della maggiore pericolosità del programma criminoso dell'organizzazione rispetto al disegno criminoso del singolo individuo.

Le fattispecie di cui sopra si riferiscono alla semplice partecipazione, nonché alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima parte, di una "strutturazione" (divisione di compiti, gerarchie etc.), e di "stabilità" che permettono di distinguerla dal semplice concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall'occasionalità e accidentalità dell'accordo criminoso. Lo scopo dell'associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati.

In considerazione del contesto territoriale e sociale in cui si trova ad operare LA.RI.T. a.r.l., risulta opportuno prevedere ed analizzare con particolare attenzione alcune fattispecie normative richiamate dall'art. 24 *ter* del Decreto.

I reati contemplati da tale articolo sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.):

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 *bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi

previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Il delitto di associazione per delinquere previsto dall'art. 416 c.p. è reato plurisoggettivo (minimo tre persone) di pericolo contro l'ordine pubblico.

I requisiti oggettivi del reato di cui all'art. 416 c.p. sono: l'esistenza di un vincolo associativo a carattere permanente fra tre o più persone, la presenza di un'organizzazione, anche minima, a carattere stabile nonché l'esistenza di un programma criminoso volto al compimento di una serie di delitti.

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere è necessaria, oltre alla predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, la consapevolezza da parte dei singoli associati di far parte di un sodalizio durevole e la disponibilità degli stessi ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune.

La partecipazione all'associazione criminosa non richiede la precisa conoscenza né tanto meno la deliberazione di tutte le attività che rientrano nel suo programma, di per sé indeterminato, essendo sufficiente la consapevolezza del partecipante della natura illecita di tali attività.

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali e relativi staff;
- soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- rapporti con soggetti pubblici;
- rapporti con soggetti privati che non trovino legittimazione in relazione alla precipua attività aziendale;
- partecipazione a gare d'appalto;
- assunzione del personale;
- pagamenti in contanti;
- rapporti con fornitori e consulenti esterni;
- gestione delle risorse economiche sociali.

Strumenti per rilevare e prevenire la sua commissione indicati da LA.RI.T. a.r.l. sono:

- tracciabilità dei rapporti con i soggetti pubblici;

- *report* inviati ad adeguato livello gerarchico;
- limitazione dei soggetti, interni ed esterni, in contatto con Pubbliche Amministrazioni e/o doppie firme;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche in via mediata, con Pubbliche Amministrazioni;
- divieto di contatti con le Pubbliche Amministrazioni non specificatamente motivati;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;
- verifica dell'effettivo espletamento delle prestazioni contabilizzate e, in caso di superamento di soglie determinate, autorizzazioni e doppie firme;
- segregazione dei compiti tra i soggetti/funzioni coinvolti;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione;
- tracciabilità della documentazione;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Codice Etico;
- Procedure aziendali.

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 – bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono

o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento della attività di controllo e/o revisione – legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali e/o di revisione – attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici”.

L'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti.

È sufficiente la mera capacità di intimidire, che essa abbia dimostrato all'esterno da valutare tenendo conto del sodalizio, dell'ambiente di operatività, dei metodi utilizzati e della struttura organizzata.

L'associazione di tipo mafioso si distingue dalla comune associazione per delinquere per il fatto che essa non è necessariamente diretta alla commissione di delitti ma può anche essere diretta a realizzare, sempre con l'avvalersi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall'art. 416 *bis* c.p., tra i quali anche quello costituito dalla realizzazione di profitti ingiusti per sé o per altri.

Il metodo mafioso, nel disegno normativo, è sempre segno di esteriorizzazione, proprio per il fatto stesso di dover essere strumentale, sia pure nei limiti del mero profitto della forza intimidatrice ai fini della sua canalizzazione o finalizzazione per il perseguimento di uno degli obiettivi indicati dalla disposizione normativa.

Per quanto specificamente attiene al contributo causale, la condotta di partecipazione ad una associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire al sodalizio criminale che si è già formato, occorrendo invece la prestazione da parte dello stesso di un effettivo contributo che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi essa.

Giova evidenziare come nell'analisi dell'illecito in parola, un ruolo determinante sia rappresentato dalla contestazione dello stesso anche a titolo di concorso esterno.

Tale ipotesi ricorre nei confronti di quel soggetto che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio e privo dell'*affectio societatis*, fornisca tuttavia ad essa un concreto, specifico, consapevole, volontario contributo, sempre che questo espliciti un'effettiva rilevanza causale e cioè si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o di un suo

particolare settore, ramo di attività o articolazione territoriale.

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali e relativi staff;
- soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- rapporti con soggetti pubblici, rapporti con soggetti privati che non trovino legittimazione in relazione alla precipua attività aziendale;
- partecipazione a gare d'appalto;
- assunzione del personale;
- pagamenti in contanti;
- rapporti con fornitori e consulenti esterni;
- gestione delle risorse economiche sociali.

Strumenti, previsti dalla società, per rilevare e prevenire la sua commissione sono:

- tracciabilità dei rapporti con i soggetti pubblici;
- *report* inviati ad adeguato livello gerarchico;
- limitazione dei soggetti, interni ed esterni, in contatto con Pubbliche Amministrazioni e/o doppie firme;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche in via mediata, con Pubbliche Amministrazioni;
- divieto di contatti con le Pubbliche Amministrazioni non specificatamente motivati;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;
- verifica dell'effettivo espletamento delle prestazioni contabilizzate e, in caso di superamento di soglie determinate, autorizzazioni e doppie firme;
- segregazione dei compiti tra i soggetti/funzioni coinvolti;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione;
- tracciabilità della documentazione;
- richiesta ai fornitori o ad altri partner commerciali del certificato antimafia quale presupposto necessario per l'instaurazione del rapporto contrattuale;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Codice Etico;
- Procedure aziendali.

- Scambio elettorale politico-mafioso. (art. 416 - *ter* c.p.):

“La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione di denaro”.

Con l'introduzione del reato di scambio elettorale politico – mafioso di cui all'art. 416 *ter* c.p., il legislatore ha voluto arretrare la rilevanza penale del connubio mafia – politica al momento in cui il soggetto attivo che eroga il denaro riceve la promessa di voti da parte di esponenti di un'associazione mafiosa in ragione della particolare pericolosità di tale condotta in quanto diretta a sollecitare l'uso dell'intimidazione e della prevaricazione da parte dell'organizzazione criminale a fini di procacciamento criminale.

Per la sussistenza del reato di scambio elettorale politico – mafioso, e in particolare del requisito della promessa dei voti prevista dal terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p., non è necessario che vengano realizzati comportamenti violenti, specifiche minacce o venga comunque esternata in forma cogente l'indicazione di voto, essendo sufficiente, invece, che a predetta indicazione sia comunque percepita all'esterno come proveniente dall'organizzazione mafiosa e come tale sorretta dalla forza d'intimidazione del vincolo associativo.

È configurabile il concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa tutte le volte in cui il contributo dell'*extraneus* sia concreto, specifico, consapevole e volontario.

Sulla scorta delle considerazioni appena esposte, appare, quindi, opportuno evidenziare come allo stato non sussistano area di rischio per la commissione del reato *de quo*.

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90).

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n.

162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

La commissione dei summenzionati reati, in ragione delle peculiarità che li contraddistinguono e dell’attività aziendale che caratterizza la Società, risulta difficilmente ipotizzabile con riferimento a LA.RI.T. a.r.l..

Tuttavia, appare opportuno porre particolare attenzione alle attività connesse alla gestione della farmacia che potrebbero essere interessate dalla commissione dei reati in materia di sostanze stupefacenti.

A tal riguardo, è opportuno limitare, quanto più sia possibile in rapporto alle esigenze di organizzazione, il numero dei soggetti autorizzati all’accesso all’armadio degli stupefacenti, nonché stabilire che il registro di carico e scarico degli stupefacenti, affidato come per legge al direttore sanitario, venga sottoposto a periodici controlli sulla sua regolare tenuta anche ad opera degli amministratori.

Attività a rischio:

- A) RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
- B) FINANZIAMENTI PUBBLICI;
- C) ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE;
- D) SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE;
- E) CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI;
- F) DONAZIONI E LIBERALITÀ;
- G) RAPPORTI CON GLI UTENTI;
- H) GESTIONE DEI REAGENTI;
- I) OPERAZIONI SUL CAPITALE
- J) REDAZIONE DEL BILANCIO.

Ai fini della prevenzione dei reati di cui a tale paragrafo è fatto espresso obbligo a tutto il personale di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, con particolare riferimento a tutte le attività suindicate;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- non porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non intrattenere rapporti con soggetti privati che non trovino legittimazione in relazione alla precipua attività aziendale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico) è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani o stranieri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore dei collaboratori e/o dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- destinare somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina, anche preventiva, di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni svolte nelle aree di attività a rischio;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in cash o in natura.

6. Procedure per la prevenzione dei reati di cui dall'art. 25 D.lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

- Peculato (art 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

- Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Gli elementi materiali che sommandosi possono dar luogo al reato sono: l'abuso della qualità o del potere, la costrizione o l'induzione, la promessa o la dazione al soggetto attivo o ad un terzo di denaro o altra utilità.

L'abuso della qualità consiste in una strumentalizzazione, da parte dell'agente, della propria qualifica soggettiva (in tema di qualifiche soggettive si veda quanto specificato *supra*), in cui sia implicita la possibilità di un esercizio dei poteri al fine di costringere altri all'indebito; l'abuso dei poteri consiste in qualsiasi strumentalizzazione dei poteri di cui è investito il pubblico funzionario al fine di costringere altri all'indebito.

Il reato si consuma al momento della effettuazione della promessa o, solo qualora sia immediata, della dazione, sempre che dazione o promessa siano il risultato della condotta costrittiva o induttiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Questo reato, è ipotizzabile per LA.RI.T. a.r.l..

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- coazione psichica esercitata dal pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio abusando della propria qualità o dei propri poteri su un terzo al fine di costringerlo a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo denaro o altra utilità.

Da attenzionare sono quindi:

- contatti con la P.A.;
- esercizio dei poteri e delle attribuzioni da parte dei pubblici ufficiali;
- ricezione di omaggi e regalie;
- assunzione del personale;
- selezione dei consulenti e dei fornitori.

Strumenti per rilevare e prevenire la sua commissione sono:

- procedure informative su contatti o rapporti, anche in via mediata, con Pubbliche Amministrazioni;
- divieto di contatti con le Pubbliche Amministrazioni non specificatamente motivati;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;
- segregazione dei compiti tra i soggetti/funzioni coinvolti;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione rilevate;

- tracciabilità dei rapporti con clienti, fornitori e consulenti;
- procure e deleghe: conferimento dell'autorizzazione ad intrattenere rapporti con gli enti pubblici soltanto a soggetti muniti di apposita procura/delega;
- definizione e formalizzazione della responsabilità di chi propone la richiesta, chi predispose la documentazione, chi la riesamina, chi sottoscrive la documentazione ufficiale, chi intrattiene il contatto con il soggetto pubblico, chi gestisce i rapporti scaturiti dal rilascio del provvedimento e/o dalla stipula del contratto;
- tracciabilità dei rapporti formali con i rappresentanti della P.A. e documentabilità degli stessi;
- tracciabilità della documentazione;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

Il comma 2 rende punibile la condotta del privato che dà o promette al soggetto che rivesta le qualifiche pubblicistiche una indebita utilità.

In realtà, il reato in questione si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene il soggetto attivo che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio, sia per quanto riguarda le modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità sia per il fatto che è prevista la punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità, come del resto avviene per il reato di corruzione.

L'introduzione di tale nuova fattispecie nel novero dei reati-presupposto ex d.lgs. n. 231/2001, è di particolare rilevanza per istituzioni sanitarie private, considerato che oltre al rischio che sia comminata una sanzione pecuniaria può arrivare fino a un milione duecentomila euro, vi è anche il rischio di vedersi applicata la misura interdittiva della sospensione dell'attività per una durata non inferiore ad un anno ed il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Facendo leva sulla minore incisività dell'induzione rispetto alla costrizione previsti nel delitto di concussione, la normativa in esame esce dal paradigma della concussione, ove solo il pubblico funzionario è punito, mentre il soggetto privato è la vittima del delitto, per approdare a quello, più generale della corruzione, ove ambedue i soggetti vengono puniti, anche se quello privato in misura minore. Scelta evidenziata anche dalla stessa collocazione topografica della norma, inserita non dopo la fattispecie della concussione

di cui all'art. 317, bensì nell'ambito del gruppo di disposizioni dedicate alla corruzione.

Questo reato è ipotizzabile per il settore in cui opera LA.RI.T. a.r.l..

Sono di seguito elencate le **occasioni** in cui il reato in parola potrebbe essere commesso:

- pressioni, sollecitazioni, etc. ... in ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con Pubbliche Amministrazioni titolari del potere di assumere determinazioni, in modo attivo od omissivo, favorevoli o sfavorevoli per la Società, la quale va considerata a sua volta sia in veste attiva (soddisfazione di interessi), sia in veste passiva (oggetto di vigilanza), sia in veste industriale (appalti pubblici);
- partecipazione a gare d'appalto;
- contatti con Pubbliche Amministrazioni in ottica di possibile precostituzione di favori o di collegamenti;
- attività promozionali presso i clienti P.A., comprese organizzazioni di eventi, presentazioni commerciali, ecc.;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessione ed ogni altra relazione necessaria per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione degli omaggi e delle altre spese di rappresentanza;
- gestione delle donazioni, dei contributi e delle sponsorizzazioni;
- selezione e gestione delle risorse umane;
- riconoscimento fittizio di provvigioni o somme o vantaggi di qualsiasi natura a favore di Pubbliche Amministrazioni, anche mediante interposizione di soggetti terzi rispetto alle amministrazioni stesse.

Strumenti per rilevare e prevenire la sua commissione sono:

- limitazione dei soggetti, interni ed esterni, in contatto con Pubbliche Amministrazioni e doppie firme;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche in via mediata, con Pubbliche Amministrazioni;
- procedure informative in caso di sottoposizione ad attività di controllo da parte di Pubbliche Amministrazioni;
- procedure informative in caso di richieste, offerte, gare nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e, oltre determinate soglie economiche, nomina di un responsabile interno per singola gara, autorizzazioni e doppie firme;
- obbligo di informativa nel caso di proposte o richieste illecite o sospette ricevute, con particolare riguardo a quelle avanzate da appartenenti a Pubbliche Amministrazioni;
- divieto di contatti con le Pubbliche Amministrazioni non specificatamente motivati;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;
- vincoli nella corresponsione di onorari a legali esterni e consulenti, nonché definizione di specifici indicatori nei relativi rapporti (quali: livelli di onorari fuori mercato; pagamenti in contanti; richieste di maggiori onorari per specifiche iniziative);

- verifica dell'effettivo espletamento delle attività intermediazione relative a prestazioni contabilizzate e, oltre soglie determinate, autorizzazioni e doppie firme;
- controlli sugli affidamenti di incarico e sui rapporti con consulenti esterni (legali, fiscali ecc.)
- segregazione dei compiti tra i soggetti/funzioni coinvolti;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione rilevate;
- tracciabilità dei rapporti con clienti;
- individuazione dei soggetti che hanno rapporti con i clienti ed obbligo di *report* inviati ad adeguato livello gerarchico;
- tracciabilità della documentazione; adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali.

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni".

Il reato di corruzione richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti (pubblico e privato) e consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto l'attività funzionale della Pubblica Amministrazione.

Soggetti attivi del reato di corruzione sono, quindi, il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (art. 320 c.p.) e, naturalmente, il privato.

La condotta incriminata consiste: da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o nell'accettarne la promessa; da parte del privato, nel dare o promettere la retribuzione medesima.

Con riguardo al criterio di distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione occorre fare riferimento, in relazione al primo, allo stato di soggezione del cittadino di fronte al titolare di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, mentre, in relazione alla corruzione, assume rilevanza il libero accordo tra il soggetto privato e il soggetto pubblico, in posizione di parità.

Questo reato è ipotizzabile per il settore in cui opera LA.RI.T. a.r.l..

Sono di seguito elencate le **occasioni** in cui il reato in parola potrebbe essere commesso:

- pressioni, sollecitazioni, etc. ... in ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con Pubbliche Amministrazioni titolari del potere di assumere determinazioni, in modo attivo od omissivo, favorevoli o sfavorevoli per la Società, la quale va considerata a sua volta sia in veste attiva (soddisfazione di interessi), sia in veste passiva (oggetto di vigilanza), sia in veste industriale (appalti pubblici);

- partecipazione a gare d'appalto;
- contatti con Pubbliche Amministrazioni in ottica di possibile precostituzione di favori o di collegamenti;
- attività promozionali presso i clienti P.A., comprese organizzazioni di eventi, presentazioni commerciali, ecc.;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessione ed ogni altra relazione necessaria per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione degli omaggi e delle altre spese di rappresentanza;
- gestione delle donazioni, dei contributi e delle sponsorizzazioni;
- selezione e gestione delle risorse umane;
- riconoscimento fittizio di provvigioni o somme o vantaggi di qualsiasi natura a favore di Pubbliche Amministrazioni, anche mediante interposizione di soggetti terzi rispetto alle amministrazioni stesse.

Strumenti per rilevare e prevenire la sua commissione:

- limitazione dei soggetti, interni ed esterni, in contatto con pubbliche amministrazioni e doppie firme;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche in via mediata, con Pubbliche Amministrazioni;
- procedure informative in caso di sottoposizione ad attività di controllo da parte di Pubbliche Amministrazioni;
- procedure informative in caso di richieste, offerte, gare nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e, oltre determinate soglie economiche, nomina di un responsabile interno per singola gara, autorizzazioni e doppie firme;
- obbligo di informativa nel caso di proposte o richieste illecite o sospette ricevute, con particolare riguardo a quelle avanzate da appartenenti a Pubbliche Amministrazioni;
- divieto di contatti con le Pubbliche Amministrazioni non specificatamente motivati;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;
- vincoli nella corresponsione di onorari a legali esterni e consulenti, nonché definizione di specifici indicatori nei relativi rapporti (quali: livelli di onorari fuori mercato; pagamenti in contanti; richieste di maggiori onorari per specifiche iniziative);
- verifica dell'effettivo espletamento delle attività intermediazione relative a prestazioni contabilizzate e, oltre soglie determinate, autorizzazioni e doppie firme;
- controlli sugli affidamenti di incarico e sui rapporti con consulenti esterni (legali, fiscali ecc.)
- segregazione dei compiti tra i soggetti/funzioni coinvolti;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione rilevate;
- tracciabilità dei rapporti con clienti;

- individuazione dei soggetti che hanno rapporti con i clienti ed obbligo di *report* inviati ad adeguato livello gerarchico;
- tracciabilità della documentazione; adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

L'art. 319 si pone in rapporto di specialità per coincidenza tra fattispecie e sottofattispecie rispetto alla previsione dell'art. 318, poiché sanziona alcune condotte, attive od omissive, che esprimono la funzione o il servizio.

La fattispecie di corruzione propria è caratterizzata dalla contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, dove per atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo, sia quello che, se pure formalmente regolare, sia realizzato dal pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti.

Il reato è ipotizzabile per il settore in cui opera LA.RI.T. a.r.l. e vale quanto detto poco sopra in relazione al reato di cui all'art. 318 c.p.

- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi".

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni".

La norma si pone in rapporto di specialità per coincidenza tra fattispecie e sottofattispecie rispetto alla previsione dell'art. 318, poiché sanziona condotte che esprimono la funzione. In questa ipotesi, tuttavia, soggetto attivo, accanto al privato, può essere il solo pubblico ufficiale (poiché l'art. 320 non richiama anche l'art. 319 ter).

Questo reato è ipotizzabile nel settore in cui opera LA.RI.T. a.r.l.

Strumenti per rilevare e prevenire la sua commissione sono:

- limitazione dei soggetti in contatto con organi giudiziari;

- procure e deleghe: formale attribuzione di poteri e responsabilità ai soggetti che devono gestire i contenziosi giudiziali o stragiudiziali o i procedimenti arbitrali;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche per via mediata, con organi giudiziari;
- procedure informative in caso di contenziosi o di vere e proprie vertenze giudiziarie;
- obbligo di informativa nel caso di proposte o richieste illecite o sospette avanzate da appartenenti ad organi giudiziari;
- *reporting*: elaborazione di *report* periodici con riferimento alle attività in oggetto, inviati ad adeguato livello gerarchico;
- vincoli alla costituzione o alla disponibilità di fondi;
- controlli sugli affidamenti di incarichi e sui rapporti con legali esterni e consulenti fiscali;
- vincoli nella corresponsione di onorari a legali esterni, nonché definizione di specifici indicatori nei relativi rapporti (quali: livelli di onorari fuori mercato, pagamenti in contanti o in Paesi terzi, richieste di maggiori onorari per specifiche vertenze);
- verifica dell'effettivo espletamento delle prestazioni contabilizzate e, oltre determinate soglie, autorizzazioni e/o doppie firme;
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

"Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 c.p.si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'art. 319-*ter*, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle

sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico; questo consiste, per il privato, nello scopo di indurre il soggetto qualificato a compiere, omettere o ritardare l'atto, per il soggetto qualificato nella finalità di compiere, omettere o ritardare l'atto medesimo.

Detto reato è ipotizzabile nel settore in cui opera la Società. In merito alla sua trattazione, vale quanto già sopra ampiamente esposto in relazione ai reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p.

- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Attività a rischio:

- A) GESTIONE ORDINI E PAGAMENTI
- B) RAPPORTI CON ASP, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI
- C) RAPPORTI CON CASE FARMACEUTICHE
- D) ASSUNZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA
- E) RAPPORTI CON I FORNITORI
- F) ACCETTAZIONE E DIMISSIONE PAZIENTI

A) GESTIONE ORDINI E PAGAMENTI

Il Responsabile Amministrativo deve rendere pubblica l'identità dei soggetti abilitati all'autorizzazione delle disposizioni di pagamento e i limiti entro i quali gli stessi possono operare. Le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività relative all'iter degli acquisti sono disciplinate in dettaglio nella procedura di sistema *"Iter degli acquisti e valutazione dei fornitori"*.

B) RAPPORTI CON ASP, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI

Il Legale Rappresentante del laboratorio, o persona dallo stesso formalmente delegata, tiene i rapporti con i funzionari dell'Assessorato Regionale alla Sanità e con quelli della ASP, con le autorità e i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati con i quali il laboratorio venga in rapporto, salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla normativa al Direttore sanitario.

In quest'ultimo caso, il Direttore Sanitario è tenuto ad informare in modo puntuale il Legale Rappresentante sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni.

I soggetti sopra menzionati, nell'ambito delle loro rispettive competenze, hanno analogo obbligo informativo nei confronti dell'Organismo di vigilanza.

È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altre utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali.

Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata.

Eventuali locazioni o acquisti di immobili dalle pubbliche amministrazioni, con le quali il laboratorio abbia stabilmente rapporti, devono essere attestate da apposita perizia di un esperto che attesti la corrispondenza del valore dei contratti con quelli di mercato.

Le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività relative ai rapporti con Enti Pubblici e privati sono disciplinate in dettaglio nelle procedure di sistema.

C) RAPPORTI CON CASE FARMACEUTICHE

È vietato al personale medico del laboratorio di ricevere denaro o qualsiasi altra utilità da case farmaceutiche, informatori o depositi farmaceutici o da chiunque altro produca, venda o promuova presidi sanitari prescrivibili agli assistiti, salvo che si tratti di utilità approvate preventivamente per iscritto dall'Organismo di vigilanza o di oggetti promozionali di tenue valore.

Ai sensi del regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina" è consentito al laboratorio di ottenere o ricevere sponsorizzazioni per la realizzazione di iniziative formative in ambito socio-sanitario da parte di soggetti operanti nell'industria farmaceutica, a condizione che il supporto finanziario sia dichiarato e non sia in alcun modo condizionante sulla organizzazione, i contenuti e la gestione dell'attività formativa.

D) ASSUNZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA

È vietata al laboratorio l'assunzione dei soggetti di cui alla lettera b) ovvero di ex impiegati della pubblica amministrazione, anche delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per il laboratorio. Il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per il laboratorio.

Le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività relative al reperimento, selezione ed assunzione del personale sono disciplinate in dettaglio nella procedura di sistema "Gestione delle risorse umane".

E) RAPPORTI CON I FORNITORI E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA

I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale.

Gli incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze aziendali e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito.

I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

Le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività relative ai rapporti con i fornitori sono definite in dettaglio nella procedura di sistema "*Iter degli acquisti e valutazione dei fornitori*".

F) ACCETTAZIONE E DIMISSIONE PAZIENTI

La gestione delle liste di attesa dei pazienti deve essere rigorosamente improntata ai principi di uguaglianza e imparzialità e al rispetto dell'ordine prestabilito.

È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa da chiunque, nei rapporti con il laboratorio voglia conseguire un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni interne impartite da chi ne ha il potere.

Le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività relative alla prenotazione, accettazione e dimissione dei pazienti sono disciplinate in dettaglio nelle procedure di sistema che regolano l'erogazione del servizio.

7. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art.25bis e 25bis 1 D.lgs. 231/2001

Falsità in monete, in carte pubbliche di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria ed il commercio

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:
1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. (art. 453 c.p.).

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. (art. 454 c.p.)”.

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà. (Art. 455 c.p.)”

“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro. (art. 457 c.p.)”

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o

alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali. (Art. 459 c.p.)”

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo. (art. 464 c.p.)”

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro. (art. 460 c.p.)”

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione. (art. 461 c.p.)”

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. (art. 473. C.p.)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella

contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. (art. 474. C.p.)”

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi ex novo una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; in entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate. In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, viene punito sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

Strumenti per rilevare e prevenire la sua commissione indicati da LA.RI.T. a.r.l. sono:

- *report* inviati ad adeguato livello gerarchico;
- procedure informative su contatti o rapporti, anche in via mediata, con Pubbliche Amministrazioni;
- vincoli alla costituzione e alla disponibilità di fondi;
- verifica dell'effettivo espletamento delle prestazioni contabilizzate e, in caso di superamento di soglie determinate, autorizzazioni e doppie firme;
- segregazione dei compiti tra i soggetti/funzioni coinvolti;
- tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni;
- predisposizione di idonee modalità di archiviazione della documentazione;
- tracciabilità della documentazione;
- adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Codice Etico;
- Procedure aziendali.

Attività a rischio:

- A) CASSA
- B) APPROVVIGIONAMENTI
- C) MARKETING

A) CASSA

Nel caso di pagamenti in contanti, é fatto obbligo per l'addetto agli incassi di verificare la genuinità del denaro mediante l'utilizzazione di apposito strumento di rilevazione della falsità.

Nel caso di monete o biglietti contraffatti o sospetti tali, l'addetto agli incassi deve informare senza ritardo il legale rappresentante o persona dallo stesso formalmente delegata, consegnando le monete o i biglietti; il legale rappresentante o suo delegato deve rilasciargli apposita ricevuta e informare immediatamente l'autorità di pubblica sicurezza.

Le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività relative al controllo degli incassi sono disciplinate in dettaglio dalle istruzioni operative *Controllo banconote*.

B) APPROVVIGIONAMENTI

Al fine di evitare che personale del laboratorio immetta in circolazione materiale che riporti segni distintivi alterati/contraffatti, i fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale.

I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

Le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività relative ai rapporti con i fornitori sono definite in dettaglio nella procedura di sistema "*Iter degli acquisti e valutazione dei fornitori*".

C) MARKETING

Al fine di evitare che personale riferibile al laboratorio adotti politiche di marketing menzognere e artatamente ingannatorie sono impartite istruzioni operative con le seguenti finalità:

- identificazione chiara dei ruoli aziendali responsabili delle funzioni coinvolte nel processo;
- diffusione formale a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo attraverso la pubblicazione sul sistema aziendale interno;
- chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività relative alle fasi di progettazione, approvazione, esecuzione, chiusura e rendicontazione della gestione del materiale informativo/promozionale;
- attinenza dei materiali informativo/promozionali alle attività esercitate dalla struttura;
- contenuti dell'informazione sempre aggiornata e documentata;

- monitoraggio del valore dei materiali informativo/promozionali (brand reminder e materiali di supporto alla diagnosi e terapia) distribuiti al medico, al fine di rispettare i limiti previsti dalle normative regionali;
- previsione del flusso di distribuzione e aggiornamento dei materiali informativi/promozionali;
- netta separazione tra informazione e pubblicità, nel rispetto della regola della trasparenza, in merito alla pubblicità su giornali e riviste, garantendo sempre al lettore l'immediata riconoscibilità del messaggio promozionale in qualunque sua forma, sia essa redazionale che tabellare;
- attività di controllo volto a verificare che quanto inviato dal fornitore di beni (stampa, brand reminder) risulti coerente con il materiale informativo/promozionale richiesto;
- archiviazione di tutta la documentazione relativa ai materiali informativo/promozionali sviluppati;
- previsione ed apposizione di modifiche sul materiale informativo/promozionale.

8. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 ter D.lgs. 231/2001

Reati societari

Le procedure ed i comportamenti appresso indicati sono finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dagli artt. da 2621 a 2634 del codice civile, ai cui contenuti si fa riferimento, e dall'art. 25 ter del D.lgs. 231/2001, così come modificato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190.

False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.):

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Il nuovo articolo 2621 c.c. ha introdotto alcune modifiche della fattispecie in esame.

Innanzitutto, è previsto che i soggetti attivi del reato agiscano “consapevolmente”.

In secondo luogo, il legislatore ha espressamente previsto che i fatti materiali omessi o non rispondenti al vero debbano essere “rilevanti” e che la loro comunicazione debba essere prevista dalla legge.

Detti fatti, inoltre, devono riguardare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

I mezzi della falsità sono i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali.

Soggetti attivi: sono indicati negli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, per la cui individuazione si rinvia alle disposizioni civilistiche. Ad essi vanno, tuttavia, aggiunti (il discorso vale anche per tutti gli altri reati societari di seguito commentati) in virtù dell'art. 2639 c.c., anche gli amministratori giudiziari e i commissari governativi, nonché i soggetti privi della qualifica che svolgono di fatto la stessa funzione (tra cui la figura più ricorrente è quella del c.d. amministratore di fatto), purché la esercitino, con i poteri tipici, in modo continuativo e significativo.

Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.):

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

La norma, introdotta dal DDL “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, prevede una mitigazione delle sanzioni nelle ipotesi in cui i fatti commessi siano di lieve entità.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, per ingannare i soci o il pubblico.

Di seguito sono indicate le possibili aree – funzioni – attività che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali e relativi staff;
- Amministratori;
- Direttori generali;
- Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
- Sindaci;
- Liquidatori della società;
- Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;

- Direzione Amministrativa.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli strumenti per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure di confronto e di controllo nell'adempimento degli oneri societari a valenza interna e a valenza esterna e nell'adempimento di oneri informativi relativi alla società;
- verifica degli adempimenti di oneri societari e di oneri informativi relativi alla società;
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.):

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"

Ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente è necessario che dall'impedito controllo derivi un danno ai soci; questa ipotesi, infatti, descritta al secondo comma è l'unica prevista come delitto (punita con la reclusione fino ad un anno e procedibile a querela) essendo il fatto, in assenza di danno, previsto solo come illecito amministrativo. Il reato, imputabile esclusivamente agli Amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

In assenza di qualunque specificazione in ordine all'oggetto del controllo, la tutela potrebbe estendersi, come già accaduto in passato (nonostante l'esplicitazione normativa del "controllo sulla gestione") anche a fatti che non attengano direttamente all'esercizio dell'attività economica dell'impresa (si pensi all'ispezione del libro soci).

Si è puniti a titolo di dolo generico (rappresentazione e volizione di tutti gli elementi del fatto).

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci e del Collegio Sindacale.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure di controllo; procedure informative su ricevimento di richieste di accesso

e controllo da parte di soci e Collegio Sindacale;

- verifica della redazione, tenuta e conservazione della documentazione societaria;
- predisposizione di una linea aperta in tutti i servizi nei confronti dei soci e dei Sindaci;
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali.

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.):

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

La norma tende a salvaguardare la patrimonialità delle società commerciali e potrebbe verificarsi nel caso in cui gli amministratori appostano a bilancio l'avvenuto versamento dei dieci decimi del capitale sociale senza che ciò sia effettivamente avvenuto.

Soggetti attivi sono solo gli amministratori.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico (rappresentazione e volizione del fatto incriminato). La sanzione amministrativa prevista per la società nel caso in cui venga commesso il delitto di indebita restituzione dei conferimenti nel suo interesse (o a suo vantaggio) consiste nella sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- gestione delle incombenze societarie;
- operazioni sul capitale;
- operazioni su azioni o quote.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure di controllo;
- procedure informative su operazioni sul capitale o operazioni su quote;
- verifica della documentazione societaria (anche informatica);
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.):

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione della riserva prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Tale fattispecie è prevista come contravvenzione a tutela dell'integrità del capitale sociale e delle riserve, cioè del patrimonio indisponibile della società.

Soggetti attivi sono solo gli amministratori e non anche, come in passato, i direttori generali.

La condotta consiste nella ripartizione di utili, acconti su utili (non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva) o di riserve (anche se non costituite con utili) che non possono essere distribuite.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i **campi di attenzione**:

- gestione delle incombenze societarie;
- redazione, tenuta e conservazione di bilanci, relazioni e altra documentazione societaria.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure di confronto (in particolare tra organo di controllo e Organismo di Vigilanza) e di controllo;
- procedure informative su iniziative o deliberazioni di ripartizioni di utili o di riserve;
- verifica della redazione, tenuta e conservazione della documentazione societaria (anche informatica);
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.):

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La condotta incriminata consiste nel porre in essere riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori. Anche per questa ipotesi, pertanto, per determinare i confini del fatto punibile, occorrerà far riferimento alla disciplina civilistica.

L'integrazione del reato è subordinata alla necessità che dalla riduzione del capitale, fusione o scissione (in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori) derivi un danno patrimoniale a questi ultimi.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico (rappresentazione e volizione del fatto incriminato).

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure di controllo;
- procedure informative su operazioni sul capitale e di fusione e/o scissioni con altre società;
- verifica sulle operazioni sul capitale e sulle operazioni di fusione e/o scissioni con altre società;
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.):

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La Società non risulta attualmente esposta al rischio di commissione del reato in parola.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.):

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Oltre al dolo generico (rappresentazione e volizione del fatto incriminato), è richiesto anche il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (il cui conseguimento non è tuttavia necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie).

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali e relativi staff;
- Amministratori;
- Sindaci;
- Liquidatori della società;
- Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure di confronto (in particolare tra organo di controllo e Organismo di

Vigilanza) e di controllo per lo svolgimento di incombenze circa le riunioni assembleari;

- procedure informative su rapporti con i soci;
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

La L. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”) ha voluto estendere la logica della corruzione anche in assenza di un partner di natura pubblica, considerando delittuose le ipotesi di violazione dei doveri d'ufficio da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci, dei liquidatori, e delle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, effettuata e/o prospettata da chiunque.

L'ipotesi di reato si configura ai fini della responsabilità della persona giuridica ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 in quanto viene punito il soggetto corruttore, ovvero colui che dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate, se la corruzione è commessa nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

- Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:
- funzioni apicali e relativi staff;
- Amministratori;

- Direzione Amministrativa;
- Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
- Sindaci;
- Liquidatori;
- Soggetti sottoposti alla vigilanza o controllo dei soggetti suindicati.

Sono, infatti, da ritenere destinatari della norma in questione gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari; il reato può anche essere commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno di questi soggetti.

A causa della difficoltà di individuare astrattamente il perimetro del reato in questione all'interno della realtà aziendale di riferimento, si riportano di seguito alcuni esempi delle potenziali attività sensibili in relazione al reato di corruzione tra privati.

1) Acquisizione di nuova clientela/forniture

Tizio, amministratore della Società X, corrompe Caio, responsabile degli acquisti della Società Y, ottenendo così un'importante fornitura di beni o servizi.

In tale fattispecie l'intento corruttivo è quello di ottenere il nuovo lavoro (la fornitura di beni o servizi della Società X nei confronti della Società Y) offrendo qualsivoglia utilità al responsabile degli acquisti della società cliente.

2) Consolidamento della clientela già acquisita

Tizio, amministratore della Società X, corrompe Caio, amministratore o direttore acquisti della Società Y, ai fini del consolidamento del rapporto di clientela.

3) Atti di concorrenza sleale

Tizio, amministratore della Società X, corrompe Sempronio, presidente del Collegio Sindacale della Società Y, al fine di acquisire informazioni riservate sulla società concorrente.

4) Omaggi e sponsorizzazioni

La Società X decide di sponsorizzare la squadra di calcio, di cui è presidente l'amministratore delegato della Società Y, per consolidare il rapporto con il cliente e stipulare un nuovo contratto.

5) Assunzione di personale

Per vincere una gara indetta dalla Società Y, la Società X assume un parente del responsabile della Società Y.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e

prevenire la commissione del reato:

- controllo dell'attività di relazioni esterne;
- procedure informative su attività e iniziative inerenti alle strategie aziendali; controlli necessari a garantire trasparenza nel c.d. "ciclo attivo" con la previsione, ad esempio, di poteri autorizzativi dei processi di vendita;
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.
- Procedure aziendali.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata."

L'istigazione alla corruzione tra privati si configura mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. Nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata si applica la pena previste dall'art. 2635 c.c., ridotta di un terzo.

Il secondo comma dell'art. 2635 bis c.c. prevede che la pena di cui al primo comma si applica anche agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede sempre a querela della persona offesa e le sanzioni pecuniarie previste per la Società per questa tipologia di reato sono da 200 a 400 quote. Anche in questo caso si

applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 231/01.

Le **occasioni** in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- violazione degli obblighi di fedeltà e dei poteri propri dell'ufficio da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori o dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza o controllo, a seguito della dazione o promessa di denaro o di altra utilità, con conseguente danno alla Società;
- effettuazione di promessa o dazione di denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o ai soggetti sottoposti alla loro vigilanza o controllo.

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali e relativi staff;
- Amministratori;
- Direzione Amministrativa;
- Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
- Sindaci;
- Liquidatori;
- Soggetti sottoposti alla vigilanza o controllo dei soggetti suindicati.

Strumenti per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- controllo dell'attività di relazioni esterne;
- procedure informative su attività e iniziative inerenti alle strategie aziendali; controlli necessari a garantire trasparenza nel c.d. "ciclo attivo" con la previsione, ad esempio, di poteri autorizzativi dei processi di vendita;
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.
- Procedure aziendali.

Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.):

"Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità di pubblica vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette Autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti commerciali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l’attività di vigilanza delle Autorità pubbliche preposte: 1) attraverso comunicazioni alle Autorità di vigilanza su fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l’occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; 2) attraverso il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

Entrambe le ipotesi delittuose, inoltre, configurano reati propri, potendo essere realizzate da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori di società di enti che, come LA.RI.T. a.r.l., sono sottoposti alla vigilanza dell’autorità di controllo.

Più specificamente il delitto di false comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, descritto al primo comma dell’art. 2638 c.c., si articola in una duplice previsione.

Una prima condotta consiste nell’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni ed è caratterizzata da un comportamento attivo che ricalca quello previsto per i delitti di false comunicazioni sociali previsti dagli artt. 2624 e 2622 c.c..

Il legislatore ha inoltre individuato una forma tipica attraverso la quale le false comunicazioni devono essere portate a conoscenza dell’autorità di vigilanza, e cioè attraverso comunicazioni “alle predette autorità previste in base alla legge”: da tale formulazione normativa deriva che non tutte le comunicazioni che i destinatari della norma rivolgono alle autorità di vigilanza rilevano ai fini della configurazione del reato di cui al primo comma dell’art. 2638 c.c., ma soltanto quelle comunicazione effettuate, in qualsiasi forma, che siano espressamente previste dalla legge. Ciò significa che rilevano sia le comunicazioni obbligatorie previste dalla legge, sia quelle richieste dalle autorità ed anche, in quanto espressamente previste dalla legge, le comunicazioni orali.

Oggetto delle comunicazioni deve essere la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza o i beni che la società conserva o amministra per conto di altri soggetti.

A differenza del primo comma, il secondo comma dell’art. 2638 c.c. riguarda l’occultamento, totale o parziale, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati. Tale condotta non deve necessariamente avere natura omissiva potendo tradursi anche in attività volte a nascondere i fatti rilevanti che devono essere

oggetto di comunicazione. Inoltre, il riferimento ai mezzi fraudolenti fa sì che la configurazione della condotta di occultamento necessiti di qualcosa di diverso e di più ampio di una mera omissione.

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali e relativi staff;
- Amministratori;
- Direzione Amministrativa;
- Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili;
- Sindaci;
- Liquidatori.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure informative su rapporti con Autorità di vigilanza;
- procedure informative su verifiche o controlli di Autorità di vigilanza;
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali.

Destinatari della presente parte speciale del Modello sono gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio.

Essi devono consentire al Collegio Sindacale l'esercizio dei poteri che la legge affida loro. In particolare, è garantita al Collegio Sindacale ed ai Sindaci individualmente la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, con riferimento a tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

Le unità organizzative preposte alla funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle attività menzionate ai punti precedenti pongono particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscono immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità

Attività a rischio:

- A) SOCIETARIA
- B) REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI
- C) RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA
- D) DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE
- E) DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

A) SOCIETARIA

Ai fini della salvaguardia degli interessi sociali, dei soci e dei creditori, gli organi sociali ed ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell'attività societaria, devono osservare le disposizioni di legge a tutela dell'informazione e trasparenza societaria, nonché della formazione del capitale e della sua integrità.

Il Responsabile Amministrativo, che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, deve astenersi dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa all'operazione stessa.

Agli amministratori è vietato di compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio che possono cagionare nocumento alla società, a seguito della dazione o della promessa di utilità.

B) REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. I soggetti preposti alla formazione del bilancio, ed alla redazione di altri prospetti contabili, devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. L'OdV può chiedere di esaminare la bozza di bilancio e la relativa nota integrativa in prossimità della riunione dell'Assemblea dei soci per l'esame e l'approvazione del bilancio e chiedere chiarimenti ai responsabili della bozza di bilancio.

C) RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione deve garantire il corretto svolgimento dell'attività di controllo agli organi e soggetti interni preposti a tali funzioni, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo loro disponibili i documenti necessari all'esercizio del controllo.

Nei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza è fatto obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste in base alla legge, e di non frapporre alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

D) DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Gli organi sociali devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale.

Ogni operazione idonea a incidere sull'integrità del patrimonio della società non può essere effettuata se non previa puntuale verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale e solo a seguito dell'acquisizione preventiva del parere degli organi di controllo.

Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere data comunicazione all'OdV.

E) DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Agli amministratori, agli organi di controllo, nonché a chiunque, a qualunque titolo, partecipi o assista all'Assemblea dei soci, è vietato compiere atti simulati o comportamenti fraudolentemente volti ad eludere le disposizioni civilistiche che regolano l'esercizio del diritto di voto, al fine di alterare il corretto procedimento di formazione della volontà assembleare e/o maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

9. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art.25 quater D.lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo

La principale fattispecie conosciuta dal nostro ordinamento è sicuramente il delitto di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsto dall'art. 270-bis c.p., che punisce:

- 1) la promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- 2) la partecipazione a tali associazioni.

Questa categoria di reati non sembra avere significativa rilevanza per le finalità che il Modello si propone, e ciò anche alla luce:

- a) della natura dolosa dei reati stessi;
- b) del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggi di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.

10. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art.25 quater.1 D.lgs. 231/2001

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

In astratto il reato in questione potrebbe considerarsi come prefigurabile nell'ambito dell'attività condotta da LA.RI.T. a.r.l..

Alla luce della gravità del reato e della possibilità che dalla commissione dello stesso discenda la comminazione della sanzione interdittiva della revoca dell'accreditamento, è fatto divieto di adibire, anche occasionalmente, la struttura allo svolgimento di qualunque attività che si traduca in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. A tale divieto deve essere data massima pubblicità nella struttura, prevedendo altresì che il Direttore sanitario illustri al personale parasanitario le caratteristiche tecniche della pratica vietata, allo scopo di assicurare la più ampia possibilità di segnalargli le violazioni al divieto. Al fine di scongiurare ogni possibile rischio di commissione di tale reato, si dovrà prevedere che già il personale adibito alla accettazione segnali al direttore sanitario l'effettuazione di qualunque prestazione chirurgica, anche ambulatoriale, su donne o bambine di etnie a rischio. In questo caso, il Direttore sanitario, con la cooperazione del Responsabile del raggruppamento chirurgia, è tenuto a controllare la diagnosi di entrata e la coerenza della terapia praticata, vistando personalmente la cartella clinica della paziente.

Strumenti per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- controllo dell'attività di relazioni esterne;
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.
- Procedure aziendali.

Attività a rischio:

A) GESTIONE LOCALI DI DEGENZA E CURA

È severamente vietato adibire la struttura del laboratorio, anche occasionalmente, allo svolgimento di attività che possano, anche solo indirettamente, agevolare l'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Il Direttore Sanitario vigila

affinché non si creino le condizioni atte a favorire la violazione del divieto.

È fatto obbligo al personale preposto all'accettazione di segnalare al Direttore Sanitario la richiesta di qualunque prestazione estranea a quelle oggetto di erogazione del servizio da parte del laboratorio. In tali ipotesi il Direttore Sanitario è tenuto a verificare la coerenza tra la diagnosi di entrata e la terapia e/o la prestazione da effettuare, vistando la documentazione sanitaria della paziente; le relative disposizioni sono dettagliate nella procedura di sistema "Erogazione del servizio".

11. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001

Delitti contro la personalità individuale.

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

Strumenti per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- controllo dell'attività di relazioni esterne;
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.
- Procedure aziendali.

Attività a rischio:

A) ASSUNZIONE E TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

B) RAPPORTI CON I PAZIENTI

A) ASSUNZIONE E TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

È fatto obbligo al CdA e al Responsabile del Personale di rispettare tutte le disposizioni

vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico.

Le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività relative al reperimento, selezione ed assunzione del personale sono disciplinate in dettaglio nella procedura di sistema “*Gestione delle Risorse Umane*”.

B) RAPPORTI CON I PAZIENTI

A tutti coloro che esercitano la propria attività all’interno del laboratorio è vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti dei ricoverati al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma. Il controllo sul rispetto della suddetta prescrizione è affidato alla direzione sanitaria.

Il Direttore Sanitario verifica altresì che non vi sia alcuna forma di approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica dei pazienti o di una loro situazione di necessità. A tale scopo i cittadini utenti che usufruiscono dei servizi del laboratorio dovranno essere interpellati periodicamente sulla qualità delle cure e dell’assistenza ricevute, anche attraverso la compilazione in forma anonima di appositi questionari.

12. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 sexies D.lgs. 231/2001 e illeciti amministrativi previsti dall’art.187 bis e ter t.u.f. in relazione a quanto disposto dall’art. 187 quinquies t.u.f.

Abusi di mercato

Attività a rischio:

A) GESTIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

B) NOTIZIE PRICE SENSITIVE

C) INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

A) GESTIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

A tutti coloro in possesso di informazioni privilegiate, che svolgono la propria attività all’interno del laboratorio, è vietato raccomandare o indurre soggetti muniti del potere di rappresentanza dell’azienda al compimento di operazioni su strumenti finanziari (ex art.180 t.u.f.), quando la raccomandazione o l’induzione si basi sulla conoscenza di un’informazione privilegiata (ex art.181 t.u.f.).

Salvo che la comunicazione debba considerarsi effettuata nel “normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio” (ex art. 184 comma 1 lett. b), a tutti coloro in possesso di informazioni privilegiate (ex art. 181 t.u.f.), che svolgono la propria attività all’interno del laboratorio è fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie affinché tali informazioni non giungano a conoscenza di altri soggetti che possano utilizzarle in favore dell’ente.

B) NOTIZIE PRICE SENSITIVE

È vietato diffondere, nell'interesse o a vantaggio del laboratorio, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari (ex art.180 t.u.f.).

Il CdA è tenuto a individuare i soggetti abilitati a diffondere notizie in nome e per conto del laboratorio, in modo che quest'ultima non possa venire impegnata da comunicazioni provenienti da soggetti diversi da quelli a ciò espressamente autorizzati.

Nelle ipotesi in cui si nutrano dubbi in merito al possibile carattere "fuorviante" (ex art. 187 ter t.u.f.) della notizia da diffondere, il CdA deve sottoporre il testo del comunicato a un consulente esterno esperto in materia.

C) INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

È vietato compiere operazioni su strumenti finanziari (ex artt. 180, 184 comma 4 t.u.f.) nell'interesse o a vantaggio del laboratorio, utilizzando informazioni privilegiate (ex art. 181 t.u.f.).

È vietato porre in essere, nell'interesse o a vantaggio del laboratorio, operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (ex art. 180 t.u.f.).

13. Procedure per la prevenzione dei reati di cui dall'art. 25 septies D.lgs. 231/2001

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

A seguito della modifica operata dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e della tutela della salute sul luogo di lavoro, rispettivamente previsti dagli articoli 589 e 590 c.p., possono costituire presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/01.

L'implementazione del Modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/01 (art. 25-septies) presuppone dunque non soltanto l'adozione delle regole cautelari poste a presidio della salute ed igiene sui luoghi di lavoro, ma anche la loro puntuale e costante attuazione, anche in virtù della vigilanza dell'Organismo all'uopo deputato.

Proprio a questo proposito è necessario rilevare come il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

1. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
2. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

3. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
4. alle attività di sorveglianza sanitaria;
5. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
6. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
7. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
8. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

I reati in esame possono essere commessi sia da soggetti "apicali", ossia "da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso" (art 5, comma 1, lett. a) d.lgs. 231/01), che da soggetti "sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (art 5 comma 1, lett . b)".

Omicidio colposo (art. 589 c.p.).

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

“Chiunque cagiona ad altri per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente i fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o

che abbiano determinato una malattia professionale”.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, gli esponenti aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, e relativi aggiornamenti, per le parti di proprio interesse:

- a) Sistema di deleghe interne e procure volte alla individuazione dei soggetti responsabili così come previsti dal T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;
- c) Procedure ed istruzioni operative adottate dalla Società in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) Ogni altra normativa interna adottata dalla Società che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, anche e soprattutto attraverso l'espletamento delle attività individuate al precedente paragrafo, si prevedono i seguenti principi.

Il rispetto dei principi in materia di sicurezza e salute sul lavoro deve costituire elemento imprescindibile per tutti gli esponenti aziendali e per tutti coloro che, al di fuori della Società, intrattengono rapporti con la stessa.

Tali regole devono essere applicate a tutte le attività svolte da LA.RI.T. a.r.l. e devono essere finalizzate ad enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

LA.RI.T. a.r.l. pertanto deve svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro a ciascuno dei lavoratori in relazione al rispetto dei principi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni esponenti aziendali;
- impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli esponenti aziendali;
- impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi impianti, e considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico - finanziari, anche gli aspetti di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- impegno a garantire che ciascun esponente aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza e ad assumere le proprie responsabilità in

materia di sicurezza sul lavoro;

- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. INAIL, ASL, etc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
- impegno ad un riesame periodico delle regole in materia di salute e sicurezza al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

Al fine di dare attuazione alla politica di cui al paragrafo precedente, è opportuno che LA.RI.T. a.r.l. nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza:

1. definisca gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro;
 2. predisponga un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
 3. definisca le risorse, anche economiche, necessarie;
 4. preveda le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.
- Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei preposti e dei lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di sicurezza sul lavoro.

Inoltre, devono essere documentati e resi noti a tutti i livelli aziendali i nominativi degli RSPP e degli ASPP, degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico Competente.

L'informazione che LA.RI.T. a.r.l. destina agli esponenti aziendali deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema di sicurezza e salute dei lavoratori adottato;
- il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e i principi di comportamento suindicati oltre ad ogni altra indicazione prescritta dal sistema di sicurezza e salute dei lavoratori adottato, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale di loro pertinenza.

Ciò premesso, la Società, (e per essa il datore di lavoro o, eventualmente, il suo delegato), in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun esponente aziendale, fornisce, tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione

e protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del d.lgs. 231/2001;

- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- Servizio di Prevenzione e Protezione: nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta viene data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

La formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa, secondo le previsioni del d.lgs. 81/2008, deve essere svolta in maniera facilmente comprensibile e deve consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e laddove previsto, deve essere ripetuta periodicamente.

Al fine di dare maggior efficacia al Sistema Organizzativo adottato bisogna organizzare e garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tale scopo LA.RI.T. a.r.l., (e per essa il datore di lavoro o, eventualmente, il suo delegato) deve garantire agli esponenti aziendali un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente, nonché l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Strumenti per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- procedure informative su attività e iniziative inerenti alle strategie aziendali;
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.
- Procedure aziendali.

Attività a rischio:

A) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

B) REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

C) INFORMAZIONE

D) FORMAZIONE

E) SORVEGLIANZA SANITARIA

F) ESPOSIZIONE A FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE DEI LAVORATORI

A) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.

Nello svolgimento della propria attività, il laboratorio deve rispettare tutte le misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verifichino fatti di omicidio colposo o lesioni colpose a causa della violazione di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono essere recepiti dal laboratorio.

Il CdA e la Direzione Sanitaria devono assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro siano prontamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi/produttivi e al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

È compito del CdA prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri indispensabili per un'efficace verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Il laboratorio è tenuto a improntare l'organizzazione del lavoro, la concezione dei posti, la scelta delle attrezzature, nonché la definizione dei metodi di lavoro, al rispetto dei principi ergonomici. È, altresì, tenuta a garantire che il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio non ecceda quello strettamente necessario a garantire un'efficiente organizzazione; a tal fine è obbligata, comunque, a ridurre al minimo indispensabile l'accesso alle zone che espongono ad un rischio grave e specifico di quei lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e relativo addestramento.

B) REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

Il documento di valutazione dei rischi aziendali, adottato ai sensi degli artt. 28 e ss. del d.lgs. n.81 del 2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati. Nel documento, che comprende anche l'elaborazione statistica degli infortuni, devono altresì essere specificamente individuate le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

C) INFORMAZIONE

All'atto dell'assunzione il Responsabile del Personale è tenuto a fornire per iscritto a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività del laboratorio, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. Ove previsto, procederà alla consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale raccogliendo una firma per ricevuta.

La Direzione Amministrativa è tenuta a fornire al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni concernenti la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e

protettive.

D) FORMAZIONE

Il Responsabile del Personale è tenuto a garantire che i lavoratori e il loro rappresentante abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi. In particolare, la formazione e l'eventuale addestramento deve tener conto delle specificità afferenti le mansioni, i danni e le conseguenti misure di prevenzione.

La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi e dell'insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso in ragione di eventuali modifiche normative. In merito all'organizzazione il responsabile della formazione deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'espletamento dell'attività di formazione è sempre documentato in forma scritta. La documentazione deve essere verificata dall'OdV.

E) SORVEGLIANZA SANITARIA.

Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 D.lgs. n.81 del 2008 nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all'art.6 del citato decreto e nelle ipotesi in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Qualora dall'esito delle visite periodiche di cui al summenzionato art.41 comma 2 si riscontrino la presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro, o il soggetto da questi delegato, affinché provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.

F) ESPOSIZIONE A FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE DEI LAVORATORI

A tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. Il medico competente è tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico dal d.lgs. 81/2008.

Tutti coloro che in base al Documento di Valutazione dei Rischi entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

Le responsabilità, le attività, le registrazioni da effettuare ai fini della corretta applicazione di quanto previsto ai punti da A) a F) del presente paragrafo, sono specificate in dettaglio nel Manuale della sicurezza del laboratorio, conforme al D. lgs. 81/2008 ed, in particolare, nel Documento di Valutazione dei Rischi, oggetto di periodiche revisioni ed aggiornamenti.

14. Procedure per la prevenzione e la repressione della corruzione

La legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, entrata in vigore il 28 Novembre 2012, è finalizzata ad avversare i fenomeni corruttivi e l’illegalità nella Pubblica Amministrazione.

L’intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

La Legge n. 190/2012 prevede l’adozione del “piano di prevenzione triennale” formulato dal “Responsabile della prevenzione della corruzione”.

Avendo l’Asp adottato il piano triennale della prevenzione della corruzione 2016/2018 ed essendo il laboratorio accreditato con il S.S.N., il personale del laboratorio è tenuto a rispettare le misure contenute nel documento.

A. FINALITA’ DEL PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Con il piano si è inteso predisporre un piano programmatico, che contempli l’introduzione di strategie e strumenti finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la repressione della corruzione presuppone da una politica di prevenzione della stessa, basata, anche, sul Codice Etico già adottato, disciplinando le varie incompatibilità, intervenendo sulla formazione e garantendo la trasparenza dell’azione amministrativa e l’efficacia dei controlli interni.

Conseguentemente ed in osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190/2012, le presenti misure comprendono, anzitutto, una mappatura delle attività del laboratorio maggiormente esposte al rischio di corruzione e, inoltre, la definizione delle azioni che il laboratorio intende adottare per la mitigazione di tale rischio.

Il documento verrà reso pubblico mediante affissione nella bacheca del laboratorio.

I dipendenti ed i collaboratori sono tenuti a prenderne atto e ad osservarne le disposizioni.

Il presente documento verrà, altresì, consegnato tempestivamente ai nuovi assunti ai fini della presa d’atto e dell’accettazione del relativo contenuto.

B. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione, all’interno del laboratorio, sono attribuite al R.P.C. con formale nomina. Ai sensi della legge n. 190/2012 lo stesso:

- predisporre e proporre, entro il 31 gennaio di ogni anno (o nel diverso termine indicato dalla legge in ipotesi di proroghe), le misure della prevenzione della corruzione ed i relativi aggiornamenti;
- verifica l'efficace attuazione delle suddette misure e la loro idoneità, proponendo eventuali sanzioni in caso di violazioni;
- individua le azioni correttive per l'eliminazione delle "criticità" riscontrate durante l'attività di monitoraggio;
- definisce "le modalità di formazione" per i destinatari operanti in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati dell'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione.

C. DESTINATARI

La violazione delle misure di prevenzione, previste dal presente documento costituisce:

- "illecito disciplinare", quando commessa da dipendenti del laboratorio;
- grave "inadempimento contrattuale", quando commessa da componenti del Consiglio di Amministrazione, da collaboratori, da consulenti e fornitori che svolgono attività in maniera rilevante o continuativa per conto o nell'interesse del laboratorio.

D. AREE MAGGIORMENTE A RISCHIO CORRUZIONE

L'individuazione delle aree maggiormente a rischio corruzione è effettuata sulla base del rischio di reati di natura corruttiva. Tali rischi riguardano le seguenti attività:

- corruzione da familiari-ospiti per trattamenti privilegiati,
- corruzione per assunzione del personale,
- corruzione per avanzamenti in liste d'attesa,
- corruzione da fornitori per acquisire indebitamente contratti e/o per effettuare consegne difformi da quelle dovute,
- corruzione tra dipendenti per sottacere situazioni non conformi,
- corruzione per cessione di dati sensibili.

E. STRUMENTI DI CONTROLLO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il laboratorio, in ottemperanza alla normativa vigente, al fine di prevenire il conflitto d'interesse, l'inconferibilità e l'incompatibilità degli incarichi, provvede a:

- Inviare l'elenco del personale medico e relative dichiarazioni di non incompatibilità a tutte le autorità competenti e alle aziende ospedaliere pubbliche, alle Asp e ai policlinici regionali;
- Effettuare controlli tramite verifiche a campione e a rotazione dei titoli professionali di cui alle dichiarazioni prodotte del personale sanitario laureato, mettendosi in contatto con le Università e gli Ordini Professionali, al fine di controllare la veridicità delle

attestazioni suddette e il mantenimento della validità dei titoli;

- Informare, con atto scritto, il personale sui rischi di corruzione e, in particolare, quelli che operano nei settori individuati dall'azienda come ad alto e medio rischio e, dunque, maggiormente esposti; a tal fine, il laboratorio acquisisce dai dipendenti le dichiarazioni di mancanza d'interesse, né diretto né mediato, nelle procedure cui sono preposti;
- Informare con atto scritto, il personale in merito ai principi di legalità, trasparenza e correttezza e sull'obbligo di comunicare, con atto scritto, alla direzione sanitaria ed al Legale rappresentante pro tempore dell'azienda eventuali modifiche della situazione relativa alla non incompatibilità, attestata al momento dell'inizio del rapporto, ai titoli posseduti, ad eventuali interessi sopravvenuti ed eventuali procedimenti penali in corso o all'emanazione di sentenze di condanne penali sopravvenute a suo carico. In suddetti casi, il legale rappresentante pro tempore ne darà tempestiva comunicazione all'Asp competente ed avrà due settimane di tempo per assumere i provvedimenti conseguenti che riterrà necessari, compatibilmente ai principi di legge vigenti in materia di tutela del lavoro.

F. TRASPARENZA

La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione:

- delle informazioni relative alle attività con più elevato il rischio di corruzione;
- delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

G. ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

Data la struttura del laboratorio, risulta impossibile coniugare il principio della rotazione degli incarichi ai fini della prevenzione della corruzione, con l'efficienza degli uffici, visto l'esiguo numero di addetti e la complessità gestionale dei procedimenti trattati da ciascun servizio, tale per cui la specializzazione risulta elevata e l'interscambio risulta compromettere la funzionalità della gestione amministrativa, per ragione della quale si provvederà ad effettuare unicamente controlli saltuari incrociati.

15. Procedure per la prevenzione dei reati di cui dall'art. 25 octies D.lgs. 231/2001

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Ricettazione (art. 648 c.p.):

“Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a

otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Lo scopo dell'incriminazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi iniziata con la consumazione del reato principale.

Ulteriore obiettivo dell'incriminazione consiste nell'evitare la commissione di reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

L'incriminazione mira ad impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio.

In ogni caso la condanna per ricettazione non può aver luogo, se prima non è stato riconosciuto esistente, nei suoi elementi essenziali, il delitto presupposto, anche se di questo non sia stato accertato l'autore.

La condotta dell'agente consiste nell'acquistare, ricevere o occultare quanto accennato in precedenza, ovvero nell'intromettersi per farle acquistare, ricevere od occultare.

Il reato si consuma quando uno dei fatti indicati nella norma incriminatrice può dirsi realizzato. Per l'esistenza del dolo, si richiede anzitutto la volontà di acquistare, ricevere, occultare, intromettersi. Occorre inoltre la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro o delle altre cose acquistate, ecc.

Oltre alla volontà e alla consapevolezza, è indispensabile il fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ciò che configura un'ipotesi di dolo specifico. Pertanto, per la consumazione del reato, non è necessario che l'agente abbia conseguito il profitto avuto di mira.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici-protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato)
- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali), degli istituti di credito utilizzati (es., sede legale delle banche coinvolte

nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

- Verifica della Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- Specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi *joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- trasparenza e tracciabilità degli accordi *joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint-venture*;
- Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A., ai reati societari e ai reati di *market abuse*;
- Adozione di adeguati programmi di formazione del personale;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.):

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore al massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai depurati e perciò in attività economiche produttive lecite. In tal modo la norma persegue anche un obiettivo finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione

dei reati principali, mediante le barriere fraposte alla possibilità di sfruttarne i proventi. Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici-protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato)
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali), degli istituti di credito utilizzati (es., sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- verifica della Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adozione di tutti i presidi antiriciclaggio previsti dalla normativa di riferimento e di quelli ulteriori utili a garantire la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio (nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio, responsabile della segnalazione delle operazioni sospette; adeguata verifica delle clientela e individuazione del titolare effettivo; registrazione dei dati e delle informazioni; obblighi di astensione; verifica del ricorrere degli indicatori di anomalia; formazione del personale; ecc.)
- determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi *joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti; trasparenza e tracciabilità degli accordi *joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint-venture*;
- applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A., ai reati societari e ai reati di *market abuse*;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 – bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.

Il reato presenta una struttura analoga rispetto a quella del riciclaggio: uguale è il presupposto della provenienza delle attività da delitto, uguale l’operatività della norma nel caso di soggetti non imputabili o non punibili o quando manchi una condizione di procedibilità dei delitti a monte; uguale la formula di riserva che prospetta un postfatto non rilevante nel caso di concorso nel reato principale, uguali l’oggetto materiale e una circostanza specifica. La condotta, espressa all’inciso “impiega in attività economiche o finanziarie”, consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende coinvolgere la vasta cerchia di intermediari bancari e non, i quali operano in questo campo, spesso con operazioni illecite di particolare raffinatezza. D’altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo “impiegare” la cui accezione è per certo più ampia rispetto a quella del termine “investire”, che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di “usare comunque”. Il dolo è generico e si sostanzia nella coscienza e volontà della condotta da parte di chi sa che le utilità impiegate provengono da delitto. Per l’individuazione delle specifiche procedure da adottare da parte dell’ente per la prevenzione dei reati compresi nella presente sezione si rinvia al paragrafo 3.10. delle linee guida, anche ai fini dell’identificazione delle relative aree di rischio.

Il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell’impedire il turbamento del sistema economico e dell’equilibrio concorrenziale attraverso l’impiego di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- verifica dell’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici-protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull’azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato)
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinati dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali), degli istituti di credito utilizzati (es., sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- verifica della Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuali utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- Specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi *joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti; trasparenza e tracciabilità degli accordi *joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint-venture*;
- applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A., ai reati societari e ai reati di *market abuse*;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali.

L'autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.)

“Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocimento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.

Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Strumenti per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- controllo dell'attività di relazioni esterne;
- procedure informative su attività e iniziative inerenti alle strategie aziendali; controlli

necessari a garantire trasparenza nel c.d. “ciclo attivo” con la previsione, ad esempio, di poteri autorizzativi dei processi di vendita;

- flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.
- Procedure aziendali.

Attività a rischio:

A) CASSA

B) RAPPORTI CON I FORNITORI

C) FORMAZIONE E REDAZIONE DEL BILANCIO

A) CASSA

Le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali e cambiali, di assegni circolari, o comunque ogni altra operazione con strumenti di pagamento diversi dai contanti devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dal d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

È vietata la sostituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o del denaro, quando si abbia fondato motivo per ritenere che provengano da attività delittuosa. È altresì vietato, negli stessi casi, l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o beni ovvero la dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni stessi.

La Direzione Amministrativa deve assicurare che il personale addetto al servizio di tesoreria riceva una adeguata informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio.

B) RAPPORTI CON I FORNITORI

Per il rispetto della norma prevista alla lett. A), secondo comma, è fatto obbligo alla Direzione Amministrativa di procedere ad un’adeguata identificazione dei fornitori e ad una corretta conservazione della relativa documentazione.

Tale procedura comporta, in particolare, l’acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore, la valutazione del prezzo offerto in relazione a quello di mercato, l’effettuazione dei pagamenti ai soggetti che siano effettivamente controparti della transazione commerciale.

Il sistema di acquisizione dati e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività relative ai rapporti con i fornitori sono disciplinate in dettaglio nella procedura di sistema “*Iter degli acquisti e valutazione dei fornitori*”.

C) FORMAZIONE E REDAZIONE DEL BILANCIO

L'Alta Direzione del laboratorio ha definito i meccanismi che regolano il processo di predisposizione del progetto di Bilancio d'esercizio annuale, descrivendo i flussi delle attività ed individuando i ruoli e le responsabilità delle funzioni coinvolte al fine di garantire l'adeguatezza, l'operatività e l'efficacia del sistema di controllo interno i cui obiettivi sono quelli di garantire:

- Documentabilità: le transazioni, le rilevazioni contabili e le relative attività di controllo devono essere opportunamente documentate, archiviate e tracciabili;
- Rispetto di leggi e regolamenti: le operazioni aziendali devono avvenire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.
- Segregazione di compiti incompatibili: l'attribuzione dei ruoli e delle responsabilità deve avvenire garantendo l'assenza di frodi e/o errori.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti hanno assunto una notevole dimensione transfrontaliera, accentuata dalla loro natura sempre più digitale, donde la necessità degli Stati membri di garantire un approccio coerente, facilitare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra autorità competenti.

Più in dettaglio, il decreto legislativo **modifica la rubrica e il primo comma dell'art. 493 ter c.p.** che già disciplina l'indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamento per estendere l'ambito di applicazione della criminalizzazione delle condotte illecite a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Altra disposizione sulla quale il legislatore si limita ad incidere chirurgicamente, essendo la normativa penale italiana già conforme alle disposizioni della direttiva anche con riguardo alla risposta sanzionatoria, è l'art. 640 ter il quale, come noto, punisce a titolo di frode informatica con la pena da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il Decreto in questione interviene in particolare sull'aggravante speciale ad effetto speciale di cui al secondo comma (la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema), prevedendo quale condizione dell'aggravamento di pena per il delitto di frode informatica (con conseguente procedibilità d'ufficio) la circostanza che la condotta incriminata produca un trasferimento di danaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Un intervento additivo riguarda invece il nuovo **art. 493 quater** - inserito nel **codice penale** - il quale punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 1000 euro,

salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, o sono specificamente adattati al medesimo scopo. Trattasi di un reato comune, come indiziato dall'uso del pronome "chiunque", punito a titolo di dolo specifico, in quanto le condotte suddette assumono rilevanza penale quando siano poste in essere con il fine specifico di far uso degli strumenti indicati o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La disposizione si completa con la previsione, al secondo comma, della confisca obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento, delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici utilizzati per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché della confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando quest'ultima non sia possibile, della confisca per equivalente di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al profitto o prodotto.

Il nuovo art. 25-octies.1 rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" individua le sanzioni pecuniarie che si applicano all'ente in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti: a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote. Il secondo comma della novella prevede poi ulteriormente che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Inoltre, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

16. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 novies D.Lgs.231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto di autore.

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni

interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- *quinquies* della citata legge n. 633 del 1941."

Attività a rischio:

A) GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

La Direzione del laboratorio verifica che l'utilizzazione da parte del proprio personale di software di proprietà di terzi sia autorizzata con il rilascio delle previste licenze ed avvenga nel pieno rispetto delle norme poste a tutela del diritto di autore.

La Direzione Amministrativa custodisce copia delle licenze ed autorizzazioni per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse.

Il Responsabile per i Sistemi Informativi del laboratorio verifica all'atto dell'installazione, e successivamente tramite cicliche rivalutazioni, l'impossibilità da parte degli operatori di apportare modifiche alle procedure informatiche utilizzate, senza espressa autorizzazione della *software house* che le ha rilasciate.

Le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività relative all'utilizzo ed al controllo del sistema informativo aziendale sono esplicitate in dettaglio nella procedura del sistema "*Gestione del sistema informativo*".

È, in ogni caso, vietato al personale del laboratorio ed a chiunque altro abbia con lo stesso rapporti di collaborazione esterna porre in essere qualunque atto che abbia come conseguenza la violazione del diritto di autore e/o dei diritti connessi con l'esercizio della sua proprietà.

17. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 10 della l. n. 146 del 2006

Associazione per delinquere

Attività a rischio:

A) RAPPORTI COMMERCIALI

B) ASSUNZIONE E TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

C) GESTIONE SOSTANZE STUPEFACENTI

A) Rapporti commerciali

Nello svolgimento delle contrattazioni è vietato approfittare con qualsiasi modalità di situazioni di assoggettamento ambientale determinanti condizioni di disparità negoziale. È vietato intrattenere rapporti commerciali con soggetti che si sa essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso.

Al fine di evitare il rischio di qualsiasi genere di sostegno, anche indiretto, ad associazioni

di tipo mafioso, l'Amministratore controlla che ogni spesa sia sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale e si riferisca a contratti con soggetti la cui identificazione sia certa.

B) Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale

Il laboratorio si impegna, in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico del personale, al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dai C.C.N.L. vigenti.

L'Amministratore, all'atto dell'assunzione, anche a tempo determinato, di un lavoratore straniero è tenuto a trasmettere al CdA una dichiarazione scritta, attestante l'avvenuto rispetto delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel d.lgs. 25 luglio 1998, n.286.

C) Gestione sostanze stupefacenti

Il laboratorio si impegna ad eseguire nel più stretto rispetto degli obblighi normativi le attività di prescrizione e/o somministrazione di farmaci stupefacenti.

Le attività di dettaglio sono definite nella procedura di erogazione del servizio.

18. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 decies del D.Lgs.231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”.

La condotta consiste nell'indurre (tramite violenza, minaccia o promessa di una qualche utilità) un soggetto indagato od imputato in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci dinanzi all'autorità giudiziaria, nel caso in cui tali dichiarazioni siano utilizzabili nell'ambito del procedimento.

Il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la violenza, la minaccia o l'offerta o promessa di denaro o altra utilità.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico (violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altra utilità allo specifico fine di indurre il soggetto alla reticenza o al mendacio).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nel caso in esame l'ipotesi in cui un dipendente di una società, imputato in un procedimento penale, chiamato a rendere dichiarazioni in un procedimento connesso in cui l'amministratore della società medesima è imputato del reato di false comunicazioni sociali, riceva un'offerta di denaro per rendere

dichiarazioni non corrispondenti al vero, ovvero a tal fine venga minacciato o aggredito. Il rispetto dei principi generali descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché il rispetto dei principi descritti nel Codice Etico della Società, sono pertanto elementi già sufficienti per ritenere accettabile il rischio di commissione di tale reato.

È possibile individuare alcuni **processi** che, in misura maggiore di altri, espongono la Società al rischio di commissione del reato di cui all'art. 377 – *bis* c.p., in particolare:

- 1) la gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- 2) la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte la Società;
- 3) la gestione dei rapporti con amministratori, dirigenti, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti innanzi all'Autorità Giudiziaria o chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in procedimenti penali innanzi all'Autorità Giudiziaria in cui sia coinvolta la Società.

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo: Parte Generale e Parte speciale;
- Principi di comportamento enucleati nella presente Parte Speciale;
- Codice Etico;
- Procedure aziendali.

Attività a rischio:

A) Affari legali – Gestione del contenzioso

Nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria le funzioni delegate devono improntare la propria condotta alla trasparenza, alla correttezza e al rigore, evitando comportamenti che possano essere interpretati in maniera fuorviante.

È considerata una violazione grave, oltre che della legge, anche del presente Modello e del Codice Etico, l'induzione di qualsiasi soggetto appartenente al laboratorio con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità Giudiziaria.

Chiunque abbia notizia di comportamenti non corretti da parte di persone che operano in nome e per conto del laboratorio è tenuto ad informarne tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, al quale compete l'attuazione di misure per evitare che il reato si compia o si ripeta.

19. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs.231/2001

Reati ambientali.

Inquinamento ambientale (art. 452 – *bis* c.p.).

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e

misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Disastro ambientale (art. 452 – *quater* c.p.).

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 – *quinquies* c.p.).

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Circostanze aggravanti (art. 452 – *octies* c.p.).

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 – *sexies* c.p.).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzati (art. 256 co. 1, 3, 4, 5, 6 d.lgs. 152/2006).

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattordices*, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattordices*, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.

Bonifica dei siti (art. 257 co. 1, 2 d.lgs. 152/2006).

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4 d.lgs. 152/2006).

“Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 d.lgs. 152/2006).

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006).

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter

del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente”.

Sistema informatico di controllo dei rifiuti (art. 260 – *bis* co. 6, 7, 8 d.lgs. 152/2006).

“1. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

2. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

3. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”.

Inquinamento doloso (art. 8, d.lgs. 202/2007).

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”.

Inquinamento colposo (art. 9, co. 1 d.lgs. 202/2007).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente

qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

Strumenti per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.
- Procedure aziendali.

Attività a rischio:

A) GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

B) GESTIONE DEI RIFIUTI

A) GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Le procedure di sistema e le istruzioni operative sulla esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stabiliscono le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente.

Il laboratorio è in possesso delle autorizzazioni per lo scarico dei reflui idrici urbani ed il loro convogliamento nella rete fognaria comunale; è assolutamente vietato realizzare nuovi scarichi di acque reflue senza avere ottenuto preventivamente la prescritta autorizzazione.

È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche.

B) GESTIONE DEI RIFIUTI

Il laboratorio si è dotato di una procedura di sistema per la gestione dei rifiuti e di istruzioni operative per l'esecuzione delle operazioni di igienizzazione degli ambienti, degli impianti e delle attrezzature (vedi procedura *Gestione dei rifiuti* ed istruzioni operative su *Igiene degli ambienti delle attrezzature e del personale*).

La procedura per la gestione dei rifiuti ha definito:

- la loro classificazione con riferimento ai codici CER;
- le responsabilità e modalità per la loro raccolta nei luoghi di lavoro;
- il trasporto interno;
- il deposito temporaneo;
- le operazioni per la consegna alla ditta incaricata dello smaltimento.

Tutto il personale coinvolto nelle relative attività ed indicato per qualifica nella lista di distribuzione della procedura è tenuto al rigoroso rispetto delle disposizioni in essa contenute, pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e specificate nel Codice Etico.

20. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 duodecies del D.Lgs.231/2001

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Attività a rischio:

A) ASSUNZIONE DEL PERSONALE

All'atto della selezione del personale ai fini dell'assunzione, deve essere richiesta al candidato cittadino straniero l'esibizione del permesso di soggiorno in originale; copia del documento va acquisita ed inserita nella cartella personale (vedi al riguardo la procedura "Gestione delle Risorse Umane").

Di seguito sono indicate le possibili **aree – funzioni – attività** che possono essere interessate dalla commissione del reato:

- funzioni apicali;
- Gestione del Personale.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora segnalare i **campi di attenzione**:

- in caso di assunzione di un lavoratore straniero extracomunitario, deve essere richiesta copia del permesso di soggiorno e verificare che lo stesso sia regolare. In particolare, deve essere verificato innanzitutto che il lavoratore sia in possesso del permesso di soggiorno, che lo stesso non sia scaduto e non ne sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, e, infine, che il permesso di soggiorno non sia stato revocato o annullato;
- qualora sia rilevata l'irregolarità del permesso di soggiorno, non potrà procedersi all'assunzione del lavoratore;
- nel caso in cui vengano rilevate irregolarità nel procedimento di assunzione dei cittadini stranieri, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Flussi informativi da e per OdV;
- Codice etico
- Procedure aziendali.

21. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 terdecies.

Razzismo e xenofobia

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3”.

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Flussi informativi da e per OdV;
- Codice etico
- Procedure aziendali.

Attività a rischio:

A) ASSUNZIONE E TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

B) RAPPORTI CON I PAZIENTI

A) ASSUNZIONE E TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

È fatto obbligo al Responsabile del Personale di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, senza che possano assumere rilevanza alcuna le eventuali informazioni relative all'origine razziale o etnica del personale.

Le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività relative al reperimento, selezione ed assunzione del personale sono disciplinate in dettaglio nella procedura di sistema *“Gestione delle Risorse Umane”*.

B) RAPPORTI CON I PAZIENTI

A tutti coloro che esercitano la propria attività all'interno del laboratorio è fatto divieto di discriminare in alcun modo i pazienti in dipendenza di informazioni relative all'origine razziale o etnica degli stessi. Il controllo sul rispetto della suddetta prescrizione è affidato alla direzione sanitaria.

Il Direttore Sanitario verifica altresì che non vi sia alcuna forma di discriminazione dei pazienti o dei loro familiari. A tale scopo i cittadini utenti che usufruiscono dei servizi del laboratorio dovranno essere interpellati periodicamente sulla qualità delle cure e

dell'assistenza ricevute, anche attraverso la compilazione in forma anonima di appositi questionari.

22. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies.

Reati tributari (dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2, co. 1, all'art. 2, co. 2-bis e all'art. 3 D.Lgs. 74/2000; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8, co. 1 e all'art. 8, co. 2-bis D.Lgs. 74/2000; occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000)

Per concludere la trattazione relativa al reato oggetto della presente analisi, è necessario indicare quali sono gli **strumenti** per rilevare e prevenire la sua commissione:

- Flussi informativi da e per OdV;
- Codice etico
- Procedure aziendali.

Attività a rischio:

A) ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI

B) FORMAZIONE DEL BILANCIO

A) ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI

La procedura di sistema "*Iter degli acquisti e valutazione dei fornitori*" disciplina nel dettaglio le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività relative all'iter di acquisto di prodotti e servizi, con particolare riguardo a:

- Emissione e gestione delle richieste di acquisto
- Autorizzazioni all'acquisto
- Ricevimento e controllo delle fatture
- Autorizzazioni al pagamento
- Effettuazione delle registrazioni previste da leggi e normative.

B) FORMAZIONE E REDAZIONE DEL BILANCIO

La governance del laboratorio ha definito i meccanismi che regolano il processo di predisposizione del progetto di bilancio di esercizio annuale, descrivendo i flussi delle attività ed individuando i ruoli e le responsabilità delle funzioni coinvolte al fine di garantire l'adeguatezza, l'operatività e l'efficacia del sistema di controllo interno i cui obiettivi sono quelli di garantire:

- Documentabilità: le transazioni, le rilevazioni contabili e le relative attività di controllo devono essere opportunamente documentate, archiviate e tracciabili;

- Rispetto di leggi e regolamenti: le operazioni aziendali devono avvenire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.
- Segregazione di compiti incompatibili: l'attribuzione dei ruoli e delle responsabilità deve avvenire garantendo l'assenza di frodi e/o errori;

Le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività relative alla predisposizione e formulazione del progetto di bilancio sono disciplinate in dettaglio nella procedura "*Gestione del progetto di bilancio*".

23. Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e art. 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"

L'art. 25-septiesdecies prevede per i reati introdotti nel nuovo titolo VIII-*bis* del Codice Penale:

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*noviesp.*), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*deciesp.*), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undeciesp.*), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodevicies* p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

Il nuovo art. 25-duodevicies "ha ampliato, invece, il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta delle ulteriori fattispecie di:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexiesp.*), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

Si tratta di novelle legislative volte alla maggior tutela del patrimonio culturale che, si ricorda, è costituzionalmente garantito.

Per quanto riguarda le fattispecie richiamate non sussiste in capo alla LA.RI.T. a.r.l. il rischio di commissione dei reati sopra richiamati.

